

Legge regionale 30 giugno 2025, n. 35

**Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l'attuazione della rete reumatologica regionale.**

(BURC n. 128 del 30 giugno 2025)

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione Calabria, conformemente a quanto stabilito dai Decreti del Commissario ad Acta numero 119 del 14 giugno 2017 (Rete Reumatologica Integrata Ospedale Territorio Hub/Spoke) e n. 53 del 23 febbraio 2024 (Rete Reumatologica Integrata Territorio-Ospedale – Aggiornamento), riconosce la rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e promuove l'attuazione della Rete reumatologica regionale al fine di garantire una diagnosi precoce, un trattamento adeguato e un supporto continuo ai pazienti affetti da tali patologie.

**Art. 2**

*(Ambulatori multidisciplinari)*

1. La Regione promuove l'istituzione, a livello ospedaliero e territoriale, di ambulatori multidisciplinari dedicati alle malattie reumatologiche, inserite nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), con la collaborazione di figure specialistiche per il trattamento e la gestione integrata dei pazienti, comprese le persone affette da patologie reumatologiche in età pediatrica. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove, altresì, l'adozione di percorsi definiti per la transizione del paziente pediatrico dal reumatologo pediatrico al reumatologo dell'adulto, al fine di assicurare la continuità assistenziale e una presa in carico adeguata nelle diverse fasi della malattia.
2. Gli ambulatori multidisciplinari di cui al comma 1 possono essere supportati dall'attività di enti del Terzo settore (ETS), di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore), operanti nell'ambito delle malattie reumatologiche e che, avvalendosi di volontari di cui all'articolo 17 del medesimo Codice del Terzo settore, possono fornire supporto e informazioni ai pazienti e alle loro famiglie.
3. La Rete reumatologica regionale, per quanto attiene alle malattie reumatologiche rare, ai sensi del DCA del 30 gennaio 2024, n. 28 (Approvazione "Piano regionale delle malattie rare 2024-2026 e riordino della rete regionale delle malattie rare" – Accordo Stato-Regioni del 24 maggio 2023), favorisce la realizzazione del Centro di Coordinamento regionale delle malattie rare, prevedendo anche il coinvolgimento delle associazioni del Terzo settore operanti nell'ambito delle patologie reumatologiche.

**Art. 3**

*(Rete reumatologica regionale)*

1. La Regione, al fine di garantire equità di accesso alle prestazioni sanitarie, migliorare la qualità della vita e prevenire le disabilità ai pazienti affetti da malattie reumatologiche, promuove la distribuzione omogenea sul territorio regionale dei relativi servizi specialistici.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove l'attuazione della Rete reumatologica regionale. La Rete reumatologica regionale si pone l'obiettivo di integrare e coordinare le strutture ospedaliere e territoriali esistenti, sviluppare e attuare percorsi diagnostico- terapeutici assistenziali (PDTA), assicurando il coinvolgimento di figure specialistiche adeguatamente distribuite sul territorio regionale. La progettazione dei PDTA è garantita attraverso il supporto tecnico del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, in prosecuzione con quanto già avviato dai Decreti del Commissario ad Acta in vigore e prevedendo oltre al completamento dei PDTA relativi ad artrite reumatoide, sclerosi sistemica, osteoporosi, spondiloartriti, anche l'inserimento di quello afferente al LES. I PDTA prevedono una parte dedicata alla gestione delle comorbidità, non solo legate agli effetti delle patologie reumatologiche, ma anche alla possibile concomitante insorgenza di altre patologie, come quelle oncologiche, con metodiche organizzative che prevedano il consulto multidisciplinare dei vari specialisti di settore. I PDTA prevedono anche chiari riferimenti alla medicina di genere. Nei PDTA sono previsti metodi efficienti nella gestione dei farmaci biotecnologici anche nell'eventuale necessità di ritorno all'originator.
3. La Regione promuove l'adozione di soluzioni di telemedicina per garantire consulti specialistici a distanza, facilitare il monitoraggio dei pazienti e migliorare l'accessibilità alle cure nei territori meno serviti.
4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento attuativo per disciplinare la composizione, la modalità di funzionamento e il coordinamento della Rete reumatologica regionale, garantendo l'integrazione tra le strutture ospedaliere, territoriali e gli ETS.

#### **Art. 4**

*(Integrazione del Piano terapeutico informatizzato nella Rete reumatologica regionale)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove l'utilizzo del Piano terapeutico informatizzato (PTI) per la gestione delle terapie farmacologiche dei pazienti affetti da patologie reumatologiche.
2. La Regione favorisce l'interoperabilità tra il PTI e la Rete reumatologica regionale, al fine di migliorare il monitoraggio terapeutico, la continuità assistenziale e l'accesso ai trattamenti.
3. La Giunta regionale promuove, nell'ambito degli strumenti già disponibili, iniziative volte a favorire la digitalizzazione e l'efficienza dei processi di prescrizione e distribuzione dei farmaci per i pazienti reumatologici.

#### **Art. 5**

*(Riconoscimento degli ETS che si avvalgono di volontari per i pazienti affetti da malattie reumatologiche)*

1. La Regione riconosce e valorizza il contributo degli ETS di cui all'articolo 2, comma 2, che si avvalgono dell'apporto di volontari per le persone affette da malattie reumatologiche, promuovendo la diffusione delle loro attività finalizzate al supporto dei pazienti e delle loro famiglie.

## **Art. 6**

### *(Monitoraggio e ricerca sulle malattie reumatologiche)*

1. La Regione istituisce il Registro regionale delle patologie reumatologiche, favorendo l'integrazione dei dati clinici con informazioni relative agli esiti a lungo termine delle cure.
2. I dati raccolti nel registro di cui al comma 1 sono utilizzati per:
  - a) realizzare e promuovere studi clinici e farmacologici;
  - b) monitorare l'incidenza e la prevalenza delle malattie reumatologiche nella popolazione a livello regionale;
  - c) supportare la ricerca scientifica e lo sviluppo di terapie innovative;
  - d) valutare l'efficacia del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) e delle politiche sanitarie regionali specifiche;
  - e) aggiornare le linee guida relative ai trattamenti medico-sanitari più efficaci.

## **Art. 7**

### *(Promozione della formazione specialistica)*

1. La Regione promuove il potenziamento dei programmi di formazione e aggiornamento specialistico del personale medico e sanitario al fine di migliorare le competenze nella diagnosi precoce e nel trattamento delle malattie reumatologiche avvalendosi delle risorse formative già esistenti nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
2. La formazione specialistica di cui al comma 1 è demandata ai centri di formazione strutturati nel contesto del Servizio sanitario regionale al fine di assicurare un livello uniforme e qualificato di competenze.

## **Art. 8**

### *(Giornata regionale per la lotta alle malattie reumatologiche)*

1. La Regione istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio e con la collaborazione degli ETS di cui all'articolo 5, la Giornata regionale per la lotta alle malattie reumatologiche, da celebrarsi annualmente il 12 ottobre, in concomitanza della Giornata Mondiale delle Malattie Reumatologiche (World Arthritis Day - WAD), con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sulla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento di tali patologie.

## **Art. 9**

### *(Campagne di sensibilizzazione e prevenzione)*

1. La Regione promuove, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza sulle malattie reumatologiche.
2. Le campagne di sensibilizzazione, da realizzarsi a livello regionale, riguardano, in particolare:
  - a) l'importanza della diagnosi precoce delle malattie reumatologiche;
  - b) la promozione di stili di vita sani e preventivi in grado di ridurre il rischio di insorgenza di tali patologie;
  - c) la corretta gestione delle malattie reumatologiche, per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

3. Le azioni informative, veicolate, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, attraverso i canali di comunicazione digitali istituzionali, tra cui siti web, social media e applicazioni, sono rivolte a educare il pubblico sulla varietà di malattie reumatologiche, incluse quelle rare, con particolare attenzione ai segni e sintomi precoci.
4. La Regione promuove, nell'ambito dei programmi di prevenzione, altresì, eventi pubblici e collaborazioni con scuole, università e ETS per favorire una cultura di consapevolezza e supporto verso le persone affette da patologie reumatologiche.
5. Le iniziative di sensibilizzazione e informazione sono attuate con il coinvolgimento degli ETS di cui all'articolo 2 e di pazienti e la collaborazione di esperti del settore, e sono monitorate annualmente per valutarne l'efficacia e adattarne le attività.

#### **Art. 10**

*(Coordinamento con altre disposizioni regionali)*

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, assicura il coordinamento tra le disposizioni della presente legge, la [legge regionale 7 febbraio 2024, n. 6](#) (Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare), la [legge regionale 14 marzo 2024, n. 8](#) (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), nonché con le altre normative regionali in materia di reumatologia e patologie croniche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Rete reumatologica regionale di cui all'articolo 3, comma 2, si avvale dei dati e delle informazioni contenute nel registro regionale per la fibromialgia di cui alla [l.r. 8/2024](#) al fine di favorire l'integrazione dell'assistenza ai pazienti affetti da fibromialgia all'interno della Rete e facilitare l'accesso ai servizi diagnostici e terapeutici disponibili.
3. La Giunta regionale promuove un approccio coordinato e integrato nella gestione delle malattie reumatologiche, assicurando il raccordo tra la presa in carico dei pazienti reumatologici e le misure di sostegno ai caregiver previste dalla [l.r. 6/2024](#).

#### **Art. 11**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati clinici e delle informazioni di cui all'articolo 6, trasmette alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge. La relazione fornisce, in particolare, informazioni su:
  - a) lo stato di attuazione delle misure previste;
  - b) i risultati conseguiti in termini di miglioramento dell'assistenza ai pazienti reumatologici;
  - c) l'efficacia delle misure adottate, con particolare riferimento all'impatto delle politiche regionali sulle condizioni di vita dei pazienti e dei loro caregiver;
  - d) le criticità riscontrate nell'applicazione della presente legge ed eventuali proposte di miglioramento.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, dei caregiver e degli operatori sanitari, al fine di raccogliere contributi e osservazioni.
3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul portale istituzionale della Regione Calabria.

**Art. 12**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli ETS di cui all'articolo 5.

**Art. 13**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.